

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 11

(Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito)

1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.

2. Ai fini della presente legge per microcredito si intende il finanziamento di ammontare non superiore a 10.000 euro, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

3. La Regione istituisce un Fondo di garanzia con gestione fuori bilancio quale organismo strumentale della Regione, dotato di autonomia gestionale contabile e privo di personalità giuridica, attraverso il quale garantisce le operazioni di microcredito fino a una percentuale massima dell'80 per cento della quota capitale del finanziamento erogato.

(1)

4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.

5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.

6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.

7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, L. R. 8/2022